



## Riforma della giustizia tributaria. No alla Corte dei Conti

A cura del Prof. Avv. Maurizio Villani

Il Governo nella presentazione della riforma fiscale generale vuole inserire anche la delega per la riforma strutturale della giustizia tributaria, come riportato nell'articolo de Il Sole 24 Ore di sabato 15 c.m. in allegato. Secondo le intenzioni governative, la giustizia tributaria dovrebbe essere gestita dalla Corte dei Conti e, per una sintesi delle differenti posizioni delle sei proposte di legge oggi in discussione presso le Commissioni Riunite Seconda e Sesta del Senato, il Governo ha deciso di creare un "tavolo tecnico ristretto".

**Non sono assolutamente d'accordo, come peraltro fatto presente da tutti gli Organismi Nazionali del settore tributario.** È bene sapere che il Codice di Giustizia Contabile (Decreto Legislativo n. 174 del 26 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 124 del 07 agosto 2015) prevede che la Corte dei Conti:

- ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica (art. 1, primo comma);
- sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione (art. 9, primo comma);
- sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma (art. 10, primo comma).

Dalla suddetta breve normativa risulta evidente che:

- la Corte dei Conti tutela prevalentemente gli interessi erariali, per cui è fortemente limitato il diritto di difesa del cittadino - contribuente (art. 24 della Costituzione);

- gli eventuali processi tributari si svolgeranno soltanto in due fasi presso le sedi regionali e presso la sede centrale di Roma, ed anche questo comprometterebbe seriamente il diritto di difesa del cittadino - contribuente, soprattutto per quanto riguarda i costi da sopportare;
- infine, ci potranno essere sensibili riduzioni tra i difensori legittimati alla difesa.

Invece, la Riforma Strutturale della Giustizia Tributaria, per essere seria e garante dei principi costituzionali, deve essere gestita, con tre gradi di giudizio, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con giudici professionali, a tempo pieno, vincitori di concorso pubblico e ben retribuiti, non come oggi a 15 euro nette a sentenza depositata e zero euro per le sospensive! Presso le Commissioni Seconda e Sesta del Senato sono in discussione sei Disegni di Legge, tra cui il Disegno di Legge n. 1243/2019 della Lega, che ha ripreso integralmente il mio Progetto di Legge e che spero possa essere approvato definitivamente entro quest'anno per consentire al cittadino - contribuente ed a tutti gli attuali difensori tributari (nessuno escluso) di potersi difendere davanti a giudici terzi ed imparziali (art. 111, secondo comma, della Costituzione) presso i futuri Tribunali Tributari, le Corti di Appello Tributarie e la Corte di Cassazione (tre gradi di giudizio e mai due). Infine, è opportuno che presso il "tavolo tecnico ristretto" che il Governo intende creare siano presenti i Professionisti del settore, attraverso gli Ordini e le Associazioni, per contrastare l'assegnazione alla Corte dei Conti.

**Avv. Maurizio Villani - Patrocinante in Cassazione**

### Ravvedimento - che cos'è

Con il "ravvedimento" (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 - pdf) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che:

- la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l'avesse commessa

- non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche
- non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all'autore.

Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni,